



# COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 25

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Presa d'atto della sottoscrizione definitiva dell'accordo di settore per i trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 dd. 12.01.2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **quattro** del mese di **marzo**, alle ore 17.35, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

| Assenti  |          |
|----------|----------|
| giust.   | ingiust. |
|          |          |
| <b>X</b> |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Presa d'atto della sottoscrizione definitiva dell'accordo di settore per i trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 dd. 12.01.2026.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Preso atto che in data 12.01.2026 è stato sottoscritto in via definitiva da A.P.Ra.N. l'accordo di settore per i trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024, alla presente allegato a costituirne parte integrante e sostanziale.

Precisato che con l'accordo in parola vengono introdotte le seguenti novità:

- l'aumento delle indennità previste dall'accordo di settore dd. 08.02.2011, con l'esclusione delle sole indennità per area direttiva e per mansioni rilevanti;
- l'introduzione di nuove indennità (operatori cinofili, messi notificatori, assistenti sociali, operatori socio sanitari);
- l'aumento del tetto massimo dell'indennità da posizione organizzativa;
- l'introduzione della cessione delle ferie ai sensi dell'art. 48 CCPL;
- la proroga delle clausole elastiche per i lavoratori di asili nido fino al 31.08.2026.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini agli atti del prot. com.le n. 488 di data 02.02.2026 con la quale si trasmettono prime indicazioni operative in merito all'applicazione degli accordi in questione, e preso atto con riferimento alla realtà di questo Comune in particolare che:

- l'importo dell'indennità per personale tecnico con compiti di vigilanza edilizia/urbanistica (art. 13 co. 8), con decorrenza 01/01/2022, viene portato da 16,50 a 20,00 euro lordi per ogni intervento (arretrato per ogni intervento pari a 3,50 euro lordi) e il tetto massimo annuale viene portato da 396,00 a 480,00 euro lordi annui (l'importo massimo degli arretrati per ogni anno dal 2022 non può superare gli 84,00 euro complessivi);
- l'importo dell'indennità per mansioni polivalenti (art. 14), con decorrenza 01/01/2022, viene portato da 100,00 euro lordi annui a 200,00 euro lordi annui (arretrati per ogni anno pari a 100,00 euro, arretrati per ogni mese pari a 8,33 euro);
- l'indennità per il personale addetto in via continuativa a lavori disagiati o rischiosi (art. 15 co. 1) viene portata da 1.320,00 a 1.600,00 euro lordi annui (differenza per ogni anno pari a 280,00 euro, differenza per ogni mese pari a 23,33 euro);
- l'indennità per il personale addetto in via esclusiva a funzioni disagiate (art. 15 co. 2) viene portata da 500,00 a 610,00 euro lordi annui a decorrere dal 01.01.2022 (differenza per ogni anno pari a 110,00 euro, differenza per ogni mese pari a 9,17 euro); a decorrere dal 01.01.2024, l'importo dell'indennità viene ulteriormente aumentato a 630,00 euro lordi annui (arretrati per ogni anno pari a 130,00 euro, arretrati per

ogni mese pari a 10,83 euro); l'indennità per il personale addetto temporaneamente a lavori disagiati o rischiosi viene portata da un minimo di 725,00 a un minimo di 880,00 euro lordi annui e da un massimo di 1.320,00 a un massimo di 1.600,00 euro lordi annui; nel caso di indennità temporanea per lavori disagiati o rischiosi (art. 15 co. 3), le indennità riconosciute a partire dall'anno 2022 vengono automaticamente aumentate del 20% comunque entro i nuovi valori minimi (880,00 euro) e massimi (1.600,00 euro);

- l'importo annuo massimo dell'indennità da posizione organizzativa viene aumentato come segue: comuni di IV e III classe < 3.000 abitanti da 10.000 a 12.000 euro lordi; gestioni associate di servizi e altri enti da 16.000 a 19.000 euro lordi; l'aumento dell'indennità di posizione organizzativa comporta un corrispondente aumento dell'indennità di risultato, calcolata nel 20% dell'indennità di posizione;
- le indennità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai (art. 12 accordo 08/02/2011) sono state semplificate, prevedendo un'indennità unica in base a categoria e livello del beneficiario, senza distinzioni in base alla categoria e livello del personale oggetto di coordinamento;
- l'indennità per Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (art. 13 co. 7), non spettante ai dipendenti cui sono riconosciute le indennità per mansioni rilevanti o di area direttiva, viene portata da indennità con importo massimo (330,00 euro) a indennità con importo fisso pari a 400,00 euro e, a decorrere dal 01.01.2024, viene nuovamente modificata, prevedendo la determinazione entro il minimo di 400,00 euro e il massimo di 1.600,00 euro;
- viene introdotta un'indennità per Messi notificatori (art. 13 co. 11), con decorrenza 01.01.2024, spettante ai dipendenti formalmente nominati a messo notificatore ai sensi dell'art. 1 co. 158 ss. L. 296/2006 che svolgano in via continuativa tale attività; per il calcolo dell'importo e del tetto massimo annuale si fa riferimento alle notifiche, cartacee così come digitali, "perfezionate" nell'anno di riferimento, con maggiorazione di 0,50 euro per le notifiche successive alla 100<sup>a</sup>; nel caso di personale a tempo parziale, l'indennità non viene riproporzionata all'orario di lavoro;
- con l'allegato 1 dell'accordo di settore viene data attuazione alla disciplina della cessione delle ferie prevista dall'art. 48 CCPL 2016/2018, istituto che consente ai dipendenti a tempo indeterminato di cedere parte delle loro ferie, nella misura massima pari a quella eccedente le ferie minime per legge irrinunciabili e dunque per un massimo di dodici giorni annui, a colleghi dell'area non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di pari o inferiore categoria/livello di inquadramento e di pari o inferiore regime orario, che hanno necessità di prestare assistenza a familiari malati o che hanno la necessità di assentarsi dal lavoro per gravi motivi; la richiesta deve essere motivata e può avere ad oggetto un massimo di trenta giornate solidali, fermo l'obbligo del dipendente; richiedente di preventivo esaurimento di ferie ordinarie, ore di recupero e congedo per vittime di violenza familiare; nel rispetto di tali principi, ogni amministrazione dovrà adottare un proprio disciplinare interno per dare attuazione alla disciplina sulla cessione delle ferie.

Accertato, come illustrato nella citata circolare, che gli arretrati delle indennità sopra descritte, in quanto retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti (art. 17 co. 1 lett. d TUIR), sono soggetti a tassazione separata, mentre le indennità relative all'anno 2025 che vengono liquidate nell'anno 2026 in quanto si possono quantificare solo nell'anno seguente alla maturazione (es. indennità ufficiale stato civile, indennità messo notificatore), vanno assoggettate a tassazione corrente.

Preso atto altresì che nella circolare prot. 488/2026 menzionata viene precisato che *"Gli aumenti e le nuove indennità sopra descritte sono finanziati con gli avanzi della contrattazione collettiva per i trienni 2019-2021"*

*e 2022-2024. In particolare, per gli avanzi 2019-2021 si deve fare riferimento alle risorse individuate e distribuite, tramite fondo perequativo, con delibera di giunta provinciale n. 2464/2022 (si veda tabella allegata alla delibera, colonna "Risorse da destinare alle incentivazioni del personale – NUOVA ASSEGNAZIONE"); per gli avanzi della contrattazione 2022-2024 si dovrà invece fare riferimento alle risorse individuate e distribuite, tramite fondo perequativo, con delibera di giunta provinciale n. 982/2024. In questo caso non è stata individuata una voce specifica per l'incentivazione del personale, si dovrà quindi fare riferimento a quanto residua dall'utilizzo delle risorse per il rinnovo contrattuale di cui alla colonna "Riparto risorse per rinnovo contrattuale 2022/2024 (con inclusione risorse destinate all'IVC 2022/2024 e all'incremento del buono pasto)";*

*Gli aumenti per le posizioni organizzative, previste dall'art. 8 dell'accordo di settore in esame, sono interamente a carico delle singole amministrazioni."*

Visto l'art. 176, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 il quale prevede che i contratti debbano essere attuati con una delibera giuntale di presa d'atto entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che ha modificato la legge provinciale di contabilità e ha adeguato l'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

Visti il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale.

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29.12.2025, con la quale si approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 151 di data 29.12.2025 con cui sono stati approvati gli atti programmatici di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 176 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1. di prendere atto, ai sensi dell'art. 176, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, che in data 12.01.2026 è stato sottoscritto in via definitiva da A.P.Ra.N. l'accordo di settore per i trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024, alla presente allegato a costituirne parte integrante e sostanziale, a mezzo del quale sono state introdotte le seguenti novità:

- l'aumento delle indennità previste dall'accordo di settore dd. 08.02.2011, con l'esclusione delle sole indennità per area direttiva e per mansioni rilevanti;
- l'introduzione di nuove indennità (operatori cinofili, messi notificatori, assistenti sociali, operatori socio sanitari);
- l'aumento del tetto massimo dell'indennità da posizione organizzativa;
- l'introduzione della cessione delle ferie ai sensi dell'art. 48 CCPL;
- la proroga delle clausole elastiche per i lavoratori di asili nido fino al 31/08/2026;

2. di dare atto in particolare che:

- l'importo dell'indennità per personale tecnico con compiti di vigilanza edilizia/urbanistica (art. 13 co. 8), con decorrenza 01/01/2022, viene portato da 16,50 a 20,00 euro lordi per ogni intervento (arretrato per ogni intervento pari a 3,50 euro lordi) e il tetto massimo annuale viene portato da 396,00 a 480,00 euro lordi annui (l'importo massimo degli arretrati per ogni anno dal 2022 non può superare gli 84,00 euro complessivi);
- l'importo dell'indennità per mansioni polivalenti (art. 14), con decorrenza 01/01/2022, viene portato da 100,00 euro lordi annui a 200,00 euro lordi annui (arretrati per ogni anno pari a 100,00 euro, arretrati per ogni mese pari a 8,33 euro);
- l'indennità per il personale addetto in via continuativa a lavori disagiati o rischiosi (art. 15 co. 1) viene portata da 1.320,00 a 1.600,00 euro lordi annui (differenza per ogni anno pari a 280,00 euro, differenza per ogni mese pari a 23,33 euro).
- l'indennità per il personale addetto in via esclusiva a funzioni disagiate (art. 15 co. 2) viene portata da 500,00 a 610,00 euro lordi annui a decorrere dal 01.01.2022 (differenza per ogni anno pari a 110,00 euro, differenza per ogni mese pari a 9,17 euro); a decorrere dal 01.01.2024, l'importo dell'indennità viene ulteriormente aumentato a 630,00 euro lordi annui (arretrati per ogni anno pari a 130,00 euro, arretrati per ogni mese pari a 10,83 euro); l'indennità per il personale addetto temporaneamente a lavori disagiati o rischiosi viene portata da un minimo di 725,00 a un minimo di 880,00 euro lordi annui e da un massimo di 1.320,00 a un massimo di 1.600,00 euro lordi annui; nel caso di indennità temporanea per lavori disagiati o rischiosi (art. 15 co. 3), le indennità riconosciute a partire dall'anno 2022 vengono automaticamente aumentate del 20% comunque entro i nuovi valori minimi (880,00 euro) e massimi (1.600,00 euro);
- l'importo annuo massimo dell'indennità da posizione organizzativa viene aumentato come segue: comuni di IV e III classe < 3.000 abitanti da 10.000 a 12.000 euro lordi; gestioni associate di servizi e altri enti da 16.000 a 19.000 euro lordi; l'aumento dell'indennità di posizione organizzativa comporta un corrispondente aumento dell'indennità di risultato, calcolata nel 20% dell'indennità di posizione;
- le indennità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai (art. 12 accordo 08/02/2011) sono state semplificate, prevedendo un'indennità unica in base a categoria e livello del beneficiario, senza distinzioni in base alla categoria e livello del personale oggetto di coordinamento;

- l'indennità per Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (art. 13 co. 7), non spettante ai dipendenti cui sono riconosciute le indennità per mansioni rilevanti o di area direttiva, viene portata da indennità con importo massimo (330,00 euro) a indennità con importo fisso pari a 400,00 euro e, a decorrere dal 01.01.2024, viene nuovamente modificata, prevedendo la determinazione entro il minimo di 400,00 euro e il massimo di 1.600,00 euro;
  - viene introdotta un'indennità per Messi notificatori (art. 13 co. 11), con decorrenza 01.01.2024, spettante ai dipendenti formalmente nominati a messo notificatore ai sensi dell'art. 1 co. 158 ss. L. 296/2006 che svolgano in via continuativa tale attività; per il calcolo dell'importo e del tetto massimo annuale si fa riferimento alle notifiche, cartacee così come digitali, "perfezionate" nell'anno di riferimento, con maggiorazione di 0,50 euro per le notifiche successive alla 100<sup>a</sup>; nel caso di personale a tempo parziale, l'indennità non viene riproporzionata all'orario di lavoro;
  - con l'allegato 1 dell'accordo di settore viene data attuazione alla disciplina della cessione delle ferie prevista dall'art. 48 CCPL 2016/2018, istituto che consente ai dipendenti a tempo indeterminato di cedere parte delle loro ferie, nella misura massima pari a quella eccedente le ferie minime per legge irrinunciabili e dunque per un massimo di dodici giorni annui, a colleghi dell'area non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di pari o inferiore categoria/livello di inquadramento e di pari o inferiore regime orario, che hanno necessità di prestare assistenza a familiari malati o che hanno la necessità di assentarsi dal lavoro per gravi motivi; la richiesta deve essere motivata e può avere ad oggetto un massimo di trenta giornate solidali, fermo l'obbligo del dipendente ; richiedente di preventivo esaurimento di ferie ordinarie, ore di recupero e congedo per vittime di violenza familiare; nel rispetto di tali principi, ogni amministrazione dovrà adottare un proprio disciplinare interno per dare attuazione alla disciplina sulla cessione delle ferie gli aumenti retributivi e le ulteriori disposizioni degli accordi in parola trovano applicazione con decorrenza 01.01.2025;
3. di precisare che gli aumenti e le nuove indennità sono finanziati con gli avanzi della contrattazione collettiva per i trienni 2019-2021 e 2022-2024: per gli avanzi 2019-2021 facendo riferimento alle risorse individuate e distribuite, tramite fondo perequativo, con delibera di giunta provinciale n. 2464/2022 (tabella allegata alla delibera, colonna "Risorse da destinare alle incentivazioni del personale – NUOVA ASSEGNAZIONE"); per gli avanzi della contrattazione 2022-2024 facendo riferimento alle risorse individuate e distribuite, tramite fondo perequativo, con delibera di giunta provinciale n. 982/2024 (colonna "Riparto risorse per rinnovo contrattuale 2022/2024, con inclusione risorse destinate all'IVC 2022/2024 e all'incremento del buono pasto, per quanto residuante);
4. di dare atto che gli arretrati delle indennità integranti retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepite per effetto di contratti collettivi sopravvenuti (art. 17 co. 1 lett. d TUIR) sono soggetti a tassazione separata, mentre le indennità relative all'anno 2025 che vengono liquidate nell'anno 2026 vanno assoggettate a tassazione corrente;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 184, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. \_\_, contrari n. \_\_, astenuti n. \_\_ su n. \_\_ presenti e votanti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante l'urgenza di

approvare il presente provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di settore per i trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 avvenuta il 12.01.2026.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Nei provvedimenti inerenti la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c..

**ACCORDO DI SETTORE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI  
PERSONALE DI COMUNI E LORO CONSORZI E COMUNITÀ  
PER I TRIENNI 2019 – 2021 E 2022 – 2024**

Il giorno 12 gennaio 2026, le parti:

**Consorzio dei Comuni Trentini** rappresentato da:

dott. Marco Riccadonna

dott. Alessio Ravagni

dott. Nicola Lorenzon

**Organizzazioni Sindacali** rappresentate da:

CGIL – FP

CISL – FP

UIL – FPL

FENALT

Convengono e stipulano il seguente accordo di settore.

**ACCORDO DI SETTORE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI  
PERSONALE DI COMUNI E LORO CONSORZI E COMUNITÀ  
PER I TRIENNI 2019 – 2021 E 2022 – 2024**

**INTRODUZIONE**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente accordo modifica alcuni articoli dell'accordo di settore vigente sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come già modificato con l'accordo di settore sottoscritto in data 01 ottobre 2018; gli articoli non modificati restano invariati e continuano ad applicarsi sino a loro modifica o abrogazione.
2. Il presente accordo è stato approvato in applicazione dell'impegno concordato tra le parti con nota a verbale condivisa all'accordo di data 01 ottobre 2018, che è da ritenere pertanto compiutamente adempiuta.
3. Il consorzio dei Comuni Trentini, per consentire una agevole lettura delle norme attualmente in vigore, è autorizzato a stendere una versione del testo contrattuale a titolo di testo unico compilativo; resta inteso che a qualsiasi fine, sia applicativo che interpretativo, si dovrà comunque fare riferimento alle norme contenute negli accordi originali sottoscritti. Prima della sua diffusione il testo unico compilativo sarà condiviso con le parti sindacali sottoscrittrici dell'accordo.

**Art. 2 – Cessione di ferie**

1. La regolamentazione dell'istituto della cessione delle ferie, previsto dall'art. 48 del CCPL 2016/2018 di data 01/10/2018, è prevista dall'allegato 1) al presente accordo.

**Art. 3 – Accordo per la possibile introduzione negli asili nido comunali delle clausole elastiche**

1. L'accordo di settore sottoscritto in via definitiva in data 25/09/2024 relativo all'introduzione delle clausole elastiche negli asili nido comunali, ai sensi dell'art. 28 co. 1 del CCPL 01/10/2018, con scadenza prevista per il 31/08/2025, è rinnovato per il periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2026 alle medesime condizioni.



## CAPO I – ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

### Art. 4 – Indennità di coordinamento

1. L'art. 12 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

#### Art. 12 – Indennità per coordinamento

1. Al personale inquadrato nella categoria B e nella categoria C, livello base, cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai, viene attribuita dall'1 gennaio 2009 per il periodo annuale di riferimento un'indennità annua lorda denominata indennità di coordinamento con gli importi definiti nella tabella seguente:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cat. B livello base    | 630 |
| Cat. B livello evoluto | 710 |
| Cat. C livello base    | 790 |

2. L'indennità stabilita al comma 1 viene erogata agli aventi diritto al termine di ogni anno.  
3. All'inizio di ciascun anno l'amministrazione informerà le organizzazioni sindacali circa il numero e le categorie/livelli del personale interessato all'indennità di cui al presente articolo.  
4. L'indennità per coordinamento è ridotta in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni e il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito. Per tali periodi l'indennità è attribuita, a seguito di provvedimento formale d'incarico, al personale incaricato della sostituzione.  
5. Al funzionario pedagista che svolge mansioni di coordinamento di asili nido è corrisposta una indennità annua di euro 2.400,00.

### Art. 5 – Indennità diverse

1. L'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

#### Art. 13 – Indennità diverse

1. *[invariato]*  
2. Indennità per sostituzione del cuoco: Al personale ausiliario degli asili nido e delle scuole dell'infanzia che garantisca, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di preparazione dei pasti in caso di assenza o impedimento del cuoco, viene corrisposta una indennità giornaliera di euro 35,00.  
3. Indennità cuochi: Al dipendente inquadrato nella categoria B livello evoluto – figura professionale di cuoco specializzato – che abbia conseguito e mantenuto la certificazione HACCP è attribuita l'indennità annua di euro 1.000,00 per 12 mensilità.  
4. Tale indennità è erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.  
5. Indennità per il personale addetto all'assistenza: Al personale con funzioni di operatore socio-assistenziale compete un'indennità di euro 380,00 per 12 mensilità.  
6. Per il personale ausiliario, operatore d'appoggio degli asili nido e delle scuole materne, in ragione dei compiti di sorveglianza sonno e/o di accompagnamento loro affidati, oltre all'indennità di euro 380,00 mensilità per 12 mensilità è corrisposta una ulteriore indennità di euro 200,00 euro annui per 12 mensilità.

7. Indennità per Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale: Al personale titolare della qualifica di Ufficiale di stato civile e/o anagrafe e/o Ufficiale elettorale, purché non destinatario di area direttiva o di indennità per mansioni rilevanti, è attribuita una indennità di euro 400,00 annui; tale indennità è erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Indennità per personale tecnico con compiti di vigilanza edilizia/urbanistica: Al personale con qualifica di assistente tecnico e collaboratore tecnico viene corrisposta una indennità di euro 20,00 per ogni intervento di controllo esterno che accerti una violazione in materia edilizia/urbanistica, per un massimo di euro 480,00 annui.
9. Indennità per udienza davanti al giudice di pace: Al personale di polizia locale, che presta servizio in udienza davanti al Giudice di pace, compete un'indennità, per procedimento, di euro 30,00, per un massimo di euro 900,00 annui.
10. Indennità per unità cinofile: All'operatore di polizia locale che eserciti il compito di conduttore cinofilo, con obbligo di detenere presso la propria abitazione il cane assegnato, è attribuita una indennità mensile di 100,00 euro.

#### **Art. 6 – Indennità per mansioni polivalenti**

1. L'art. 14 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

#### **Art. 14 – Indennità per mansioni polivalenti**

1. Ai dipendenti inquadrati in figure professionali operaie di categoria A e B che svolgano abitualmente lavori di diverso tipo è riconosciuta un'indennità annua di euro 200,00.

#### **Art. 7 – Indennità di rischio e attività disagiate**

1. L'art. 15 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituito:

#### **Art. 15 – Indennità di rischio e attività disagiate**

##### **Personale addetto in via continuativa a lavori disagiati o rischiosi**

1. L'indennità viene corrisposta ai dipendenti destinati in via continuativa a prestazioni lavorative comportanti effettiva esposizione al rischio o effettiva prestazione di lavoro disagiato negli importi specificati e per le funzioni indicate; euro 1.600,00 per dodici mensilità per le seguenti funzioni:
  - Addetto alla manutenzione delle fognature
  - Necrofori;
  - Addetti alla discarica rifiuti;
  - Addetti alla nettezza urbana con compiti continuativi di raccolta rifiuti (netturbini, motocarristi raccoglitori);
  - Conduttori della nettezza urbana.
2. Ai dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B livello base ed evoluto addetti in via continuativa ed esclusiva alle funzioni di netturbino, fognaiolo, necroforo – fossore, autista fognaiolo, autista necroforo, spetta, per le funzioni disagiate, una indennità annua per dodici mensilità, cumulabile con l'indennità del comma precedente, pari a euro 610,00.

##### **Personale addetto temporaneamente a lavori disagiati o rischiosi**

3. Fatti salvi accordi decentrati che, per particolari esigenze, stabiliscano diverse modalità di erogazione, ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate anche diverse da quelle elencate al comma 1, è corrisposta una indennità, da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di euro 880,00 ed un massimo di euro 1.600,00.

2. Le indennità di rischio e attività disagiate temporanee di cui all'art. 15 co. 3 dell'accordo di settore dd. 08/02/2011 già attribuite a partire dall'anno 2022 e fino alla sottoscrizione del presente accordo sono aumentate del 20%, entro i limiti massimi previsti dalla nuova formulazione introdotta con il comma precedente garantendo comunque il riconoscimento dell'importo minimo di euro 880,00.

#### **Art. 8 – Adeguamento retribuzione posizioni organizzative**

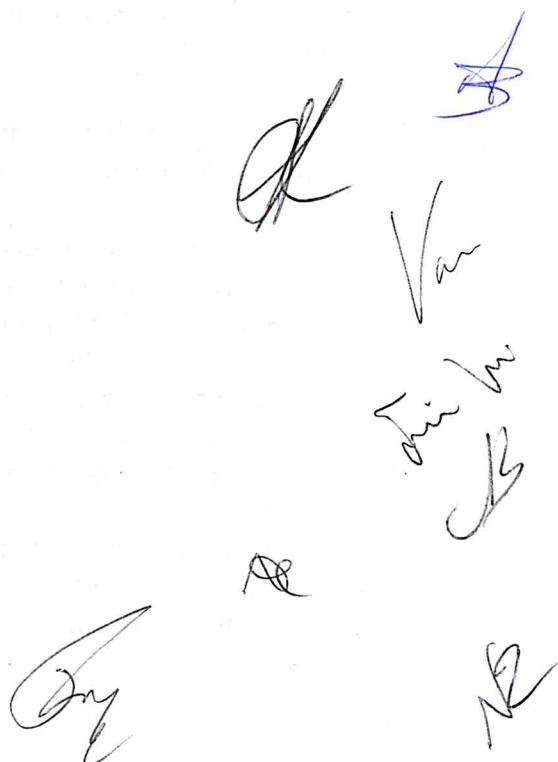
1. In attuazione della disposizione normativa prevista al comma 2, dell'art. 151, del CCPL vigente, la tabella D allegata in calce all'art. 17 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011 è così sostituita:

| Tabella D                                  |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| Comuni/Comprensori/Comunità                |   |           |
| Importo massimo attribuibile               |   |           |
| Comuni di IV e III classe < 3.000 abitanti | € | 12.000,00 |
| Gestioni associate di servizi e altri enti | € | 19.000,00 |

2. L'adeguamento delle posizioni organizzative è a discrezione delle singole amministrazioni.

#### **Art. 9 – Decorrenza**

1. Le disposizioni del presente capo hanno effetto, salvo diversa previsione, a decorrere dal 01 gennaio 2022.



## CAPO II – ACCORDO DI SETTORE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

### Art. 10 – Indennità di coordinamento

1. L'art. 12 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 2 del presente accordo, è così sostituito:

5. Al funzionario pedagogista che svolge mansioni di coordinamento di asili nido è corrisposta una indennità annua di euro 4.200,00.

### Art. 11 – Indennità diverse

1. All'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 5 del presente accordo, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

5. Indennità per il personale addetto all'assistenza: Al personale con funzioni di operatore socio-assistenziale compete un'indennità di euro 400,00 per 12 mensilità.  
6. Per il personale ausiliario, operatore d'appoggio degli asili nido e delle scuole materne, in ragione dei compiti di sorveglianza sonno e/o di accompagnamento loro affidati, oltre all'indennità di euro 400,00 mensilità per 12 mensilità è corrisposta una ulteriore indennità di euro 200,00 euro annui per 12 mensilità.

2. All'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 5 del presente accordo, il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Indennità per Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale: Al personale titolare della qualifica di Ufficiale di stato civile e/o anagrafe e/o Ufficiale elettorale, purché non destinatario di area direttiva o di indennità per mansioni rilevanti, è attribuita una indennità da un minimo di euro 400,00 fino ad un massimo di euro 1.600,00 annui; tale indennità è erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. All'art. 13 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 3 del presente accordo, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

11. Indennità per messo notificatore: Al personale che svolga in via continuativa compiti di messo notificatore e che sia stato incaricato con provvedimento formale compete una indennità annua lorda come di seguito determinata:

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| fino a 100 notifiche annue                         | 250,00 Euro |
| per ogni notifica successiva alla 100 <sup>a</sup> | 0,50 Euro   |

Fino ad un massimo di 1.000,00 Euro lordi annui.

Il numero di notifiche fa riferimento alle notifiche perfezionate nel corso dell'anno di riferimento.

12. Indennità per assistente sociale: Al personale di categoria D, livello base, inquadrato nella figura professionale di assistente sociale è attribuita una indennità di funzione pari ad annui lordi euro 1.200,00.

13. Indennità per operatore socio-sanitario: Al personale di categoria B, livello evoluto, inquadrato nella figura professionale di operatore socio-sanitario è attribuita una indennità di funzione pari ad annui lordi euro 900,00.

**Art. 12 – Indennità di rischio e attività disagiate**

4. All'art. 15 dell'accordo di settore sottoscritto in data 8 febbraio 2011, come modificato dall'art. 7 del presente accordo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ai dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B livello base ed evoluto addetti in via continuativa ed esclusiva alle funzioni di netturbino, fognaiolo, necroforo – fossore, autista fognaiolo, autista necroforo, spetta, per le funzioni disagiate, una indennità annua per dodici mensilità, cumulabile con l'indennità del comma precedente, pari a euro 630,00.

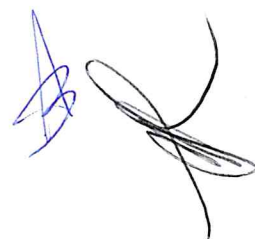
**Art. 13 – Decorrenza**

1. Le disposizioni del presente capo hanno effetto, salvo diversa previsione, a decorrere dal 01 gennaio 2024.



#### **Note a verbale congiunte**

- 1) Le parti concordano sulla necessità che le indennità trasversali che interessano figure professionali condivise sull'intero comparto debbano essere trattate esclusivamente attraverso un confronto in sede di accordo di comparto, riservando agli accordi di settore, così come contrattualmente previsto, il solo compito di dare specifiche risposte, in termini economici e di flessibilità, alle peculiarità organizzative presenti nello specifico settore di riferimento.
- 2) Il Consorzio dei Comuni si impegna a convocare le organizzazioni sindacali entro il mese di settembre 2025 al fine di avviare la discussione relativa all'utilizzo delle risorse previste dalla delibera di giunta provinciale n. 344/2025, allegato A), paragrafo 1.1.
- 3) Il Consorzio dei Comuni si impegna a proporre entro il mese di novembre 2025, compatibilmente con le proprie risorse organizzative, un modello per la gestione accentrata della contrattazione decentrata per gli obiettivi specifici del FOREG per gli enti di minori dimensioni, da applicare in via sperimentale per l'anno 2026.



## ALLEGATO 1)

### ACCORDO DI SETTORE IN MATERIA DI FERIE SOLIDALI

Premesso che:

- L'art. 24 del D.lgs. 151/2015 fissa la cornice legale entro cui è possibile dare attuazione allo schema negoziale della cessione a titolo gratuito delle ferie, ove è la stessa norma a stabilire le condizioni e i limiti per l'applicazione dell'istituto.
- In questo senso, il legislatore, muovendo da presupposti di natura solidaristici, rinvia in subordine alla contrattazione collettiva nazionale, depositaria delle istanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, il momento in cui realizzare la composizione degli interessi, al fine di definire aspetti non meramente formali dell'istituto, quali la misura, le condizioni e le modalità con cui i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.
- L'art. 1 della L.P. 7 dd. 28 maggio 2018, sulla scorta di quanto detto sopra, in considerazione della specificità del sistema pubblico di contrattazione collettiva provinciale, ha introdotto un meccanismo di rinvio che consente parimenti anche nei tavoli di pubblica contrattazione, l'inserimento di istituti volti a garantire l'attuazione delle ferie solidali a fronte di gravi necessità personali e familiari.
- In attuazione dell'art. 1 della L.P. 7 dd. 28 maggio 2018, l'art. 48, comma 2 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento - Area non dirigenziale, demanda, per gli enti diversi dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, a specifici accordi di settore l'individuazione delle modalità organizzative riguardanti la regolamentazione dell'istituto, sia sotto il profilo delle modalità di cessione sia della fruizione delle ferie.
- Con questo Accordo di settore le parti negoziali intendono disciplinare, nell'ambito dei limiti fissati dall'art. 48 del CCPL 2016-2018 dd. 01.10.2018, le modalità organizzative con cui gli enti destinatari dello stesso possono dare concreta applicazione alla cessione di ferie tra i propri dipendenti, stabilendo le modalità di cessione e di fruizione.

Ciò premesso, le parti firmatarie dell'accordo di settore cui il presente è allegato, convengono e sottoscrivono quanto segue:

#### Art. 1 – Disciplina attuativa ferie solidali

1. Le amministrazioni danno attuazione al fondo ferie solidali, osservando quanto disposto dal presente accordo.

#### Art. 2 – Costituzione del fondo ferie solidali

1. I dipendenti a tempo indeterminato possono conferire nel fondo "ferie solidali" istituito dall'ente, su base volontaria a titolo gratuito e definitivo, giornate di congedo ordinario (ferie).
2. Possono essere conferite nel fondo esclusivamente le ferie, di competenza dell'anno o eventualmente residue dagli anni precedenti, eccedenti le 4 settimane di ferie per anno di maturazione.

#### Art. 3 – Fruizione delle ferie confluite nel fondo

1. Può fruire delle ferie presenti nel fondo il dipendente che ne abbia bisogno per:
  - a. assistere i figli, i genitori, il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto, i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, hanno bisogno di cure/assistenza costanti;

- b. fronteggiare gravi necessità personali e familiari. Rientrano tra le gravi necessità anche quelle di lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
2. Il dipendente che si trovi nelle documentate condizioni di cui al comma 1, può presentare all'amministrazione apposita domanda per un massimo di 30 giorni. La richiesta è reiterabile.
  3. Il monte ferie solidali rimane nella disponibilità del beneficiario fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione. A richiesta del beneficiario possono essere attribuite fino ad un massimo di due settimane di ferie anche successivamente al perdurare della necessità per garantire un recupero psicofisico del dipendente.
  4. La fruizione delle ferie solidali è subordinata al preventivo esaurimento delle giornate di ferie, delle ore di recupero nonché, se del caso, del congedo previsto dall'art. 53 CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018.

#### **Art. 4 – Gestione del fondo delle ferie solidali**

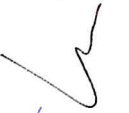
1. Gli enti garantiscono che le ferie solidali siano conferite ai dipendenti richiedenti secondo un criterio cronologico adottando, in caso di incapienza del fondo ed in presenza di più richieste, parità di trattamento tra i richiedenti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento - Area non dirigenziale.
2. Le ferie non fruite dal beneficiario ritornano nel fondo delle ferie solidali al venir meno del bisogno che ha determinato la cessione.
3. Le ferie solidali hanno gli stessi effetti delle ferie ordinarie e non possono mai essere monetizzate.

#### **Art. 5 – Trattamento dei dati personali**

1. Le operazioni di raccolta e assegnazione delle ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei personali; nel processo di raccolta e assegnazione è garantito l'anonimato delle persone coinvolte.

#### **Art. 6 – Monitoraggio**

1. Le parti si ritrovano con cadenza biennale per monitorare l'implementazione del presente accordo.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).